

ATTO N. 1823

---

***DISEGNO DI LEGGE***  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 963 del 1.7.2003)*

***“Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3.1.2000,  
n. 2 – Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali  
provenienti da demolizioni”***

---

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,  
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 17.7.2003*

*Trasmesso alla II – I Commissione Consiliare Permanente il 17.7.2003*



## REGIONE DELL'UMBRIA

---

**OGGETTO:** D.L. ULTERIORI MODIFICHE DELLA L.R. 03.01.2000 N.2. NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI CAVE E PER IL RIUSO DEI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI.

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01/07/2003 n. 963

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore		X
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

**Presidente :** LORENZETTI MARIA RITA

**Relatore :** MONELLI DANILO

**Direttore:** TORTOIOLI LUCIANO

**Segretario Verbalizzante :** MANUALI PAOLA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la D.G.R. n.305 del 19.03.2003, con la quale sono stati pre-adottati la bozza di disegno di legge "Ulteriori modifiche alla legge 2/2000" e lo schema di progetto di PRAE; **Atteso** che la bozza di disegno di legge e lo schema di progetto di PRAE sono stati presentati al Tavolo del Patto per l'innovazione e lo sviluppo dell'Umbria, allargato ai rappresentanti delle associazioni ambientaliste e al Consiglio delle Autonomie;

~~[linee guida per la redazione del progetto di PRAE]~~ (1)

**Visto** il parere favorevole, con puntualizzazioni e richieste, del Consiglio delle Autonomie rilasciato in data 23.06.2003, allegato n.3 al presente atto;

**Visto** il verbale del Tavolo tematico "Tutela e valorizzazione della Risorsa Umbria" della seduta conclusiva del 24 giugno, allegato n.4 al presente atto;

**Visto** il parere del Comitato Legislativo allegato n.5 al presente atto e riservandosi di acquisire il parere del Servizio Bilancio e Controllo di Gestione di cui al comma 5 dell'art.5 del R.R. n°6/2001;

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente ed Infrastrutture, avente per oggetto: "Ulteriori modifiche alla legge 2/2000", allegati n. 1 e 2 al presente atto;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

**Ritenuto** opportuno richiedere al Consiglio Regionale l'adozione della procedura d'urgenza di cui all'art. 46, comma 3, del suo Regolamento interno;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi, espressi nei modi di legge,**


### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Ulteriori modifiche alla legge 2/2000", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di chiedere l'adozione della procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.


IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



(1) riga cancellata

Portille approvate





**Oggetto:** ddl "Ulteriori modifiche alla legge 2/2000". Adozione

### RELAZIONE

Sulla base della disciplina vigente l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito nelle aree destinate (in conformità) agli strumenti urbanistici generali (art.5) e in congruità alle linee di intervento della Provincia (art.7, c.4). La programmazione del settore è affidata al Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) da redigere in coerenza con il P.U.T. (art.3). Tutte le attività di cava sono assoggettate alla procedura di verifica di impatto ambientale, art.4 L.R.11/98, e quindi, ove necessario, alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art.5, la cui conferenza (della Regione) tiene luogo della conferenza (del Comune) che approva il progetto di cava, ai sensi del comma 7 dell'art.7 della L.R.2/2000.

In attesa del PRAE e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alla L.R. 31/97, con la norma transitoria (art.19), i Comuni avrebbero potuto adottare Piani Attuativi, semplici o in variante, per le caratteristiche oggettive dei luoghi, anche all'interno delle aree vincolate, finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva.

L'attuale progetto di legge, è finalizzato ad armonizzare i contenuti della disciplina con le scelte compiute nel progetto di piano, a dare ulteriore certezza e semplificazione agli operatori pubblici e privati, snellimento e trasparenza ai procedimenti amministrativi.

Certezza e semplificazione sono conseguite mediante l'accertamento nel rispetto dei criteri dettati dal PRAE della superficie di ciascun giacimento di cava e delle quantità di materiali estraibili. L'accertamento è effettuato dal Comune, indipendentemente dai limiti delle autorizzazioni vigenti o dai limiti delle previsioni urbanistiche vigenti, mediante

la convocazione di una conferenza servizi a cui partecipano la Provincia per la compatibilità con il PTCP, il P.U.T. e il P.A.I., la Regione ai fini della verifica di impatto ambientale. Finalità dell'accertamento è l'automatico inserimento del giacimento nella programmazione regionale (PRAE) e determina ove necessario variante al PRG.

Lo snellimento è raggiunto riassumendo all'interno della procedura di accertamento tutte le attività necessarie a conseguire la successiva autorizzazione. Unica eccezione, la procedura di V.I.A, nei casi previsti dal PRAE e limitatamente al solo giudizio di compatibilità ambientale (endoprocedimento della conferenza comunale che approva il progetto).

La trasparenza è assicurata dalle stesse procedure di accertamento dei giacimenti di cava uniformate ai criteri preventivamente istituiti dal PRAE: criteri di formazione (coltivabilità compatibilità e sostenibilità ambientale) e di gestione (azioni e politiche di piano) ai quali, per brevità, si rimanda.

In sintesi si illustrano le principali modifiche contenute nella bozza di disegno di legge.

Gli artt. 1, 2 e 3 del presente ddl modificano o sostituiscono le definizioni contenute ai corrispondenti articoli della l.r.2/2000 per dare coerenza e uniformità di lettura tra legge e PRAE. L'art.2, interamente sostituito per semplicità, aggiunge le definizioni di **giacimento di cava** (aree contenenti materiali di cava di cui sia stata riconosciuta la disponibilità), **fabbisogno ordinario** (materiali destinati all'uso industriale e civile impiegati nell'industria edilizia e nell'industria extra-edilizia regionale) e **fabbisogno straordinario** (materiali impiegati nella realizzazione di grandi opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la realizzazione di infrastrutture viarie di



interesse nazionale ricadenti nel territorio regionale).

Con la modifica all'art.3, il Piano determina le **previsioni dei fabbisogni ordinari**, (la realizzazione di grandi opere pubbliche è difficilmente prevedibile nel tempo ed essendo, appunto, straordinaria non rientra nei termini della programmazione del settore), **non provvede alla quantificazione dei residui materiali autorizzati e non estratti** (ai fini della programmazione è molto più significativo non il residuo estraibile dal progetto autorizzato ma il residuo dell'intero giacimento da autorizzare).

Con la modifica all'art.4, il Piano ha valenza **decennale** e il suo **aggiornamento** contiene la **localizzazione attualizzata dei giacimenti di cava** riconosciuti, compresi i residui estraibili, la verifica dello **stato dei luoghi delle cave dismesse, comprese le quantità eventualmente estraibili, le aree suscettibili di ulteriori attività di cava**, come indicato dai comuni in aggiunta ai vincoli ostativi istituiti dal PRAE, il **censimento degli impianti** di prima lavorazione e trasformazione di materiali di cava. Azioni tutte conseguenti l'approvazione del Piano. Con l'aggiunta del comma 2ter si introduce una **norma di salvaguardia** della programmazione regionale nel periodo compreso tra l'adozione del progetto o degli aggiornamenti del PRAE da parte della Giunta e la sua definitiva approvazione da parte del Consiglio.

Con la sostituzione dell'art.5, che nella nuova formulazione non prevede **vincoli ostativi** e interventi ammissibili, in quanto disciplinati dal PRAE, l'esercizio dell'attività di cava, è subordinato non solo alla necessaria conformità urbanistica ma anche all'**accertamento del giacimento** ai sensi dell'art.5bis, come aggiunto dall'art.6 del presente ddl.

La richiesta di accertamento è presentata al Comune dai proprietari dei terreni interessati. In caso di inerzia

l'accertamento può essere promosso direttamente dal comune competente. L'accertamento è effettuato dal comune, in sede di conferenza di servizi, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal PRAE. In sede di prima applicazione sarà pertanto limitato, fino al suo aggiornamento, escluse le deroghe previste, alle prosecuzioni delle cave in esercizio e alla ripresa delle attività dismesse. L'accertamento di nuovi giacimenti e quindi l'apertura di nuove cave, potrà avvenire soltanto dopo l'aggiornamento del Piano e all'interno delle aree suscettibili di ulteriori attività estrattive (ove individuate dai Comuni).

Con l'aggiunta dell'art.5ter è previsto che nei giacimenti accertati e in caso di **inerzia** dei proprietari il comune possa adottare Piani Attuativi di iniziativa pubblica o mista indennizzando le proprietà secondo quanto previsto dalle norme in materia di espropriazione.

Con l'art.8 che per semplicità sostituisce interamente l'art.7 della l.r.2/2000 sono individuati i **requisiti dei soggetti interessati all'attività estrattiva**: esclusivamente aziende dotate della necessaria capacità tecnica ed economica a realizzare i lavori di estrazione, ricomposizione, lavorazione o trasformazione dei materiali estratti (nell'attuale ordinamento, R.R.4/2000, è richiesta la sola iscrizione della ditta al registro delle imprese).

Con l'art.9 (modifiche all'art. 8 della L.r. 2/2000) il **regime autorizzativo** comunale si sdoppia tra le attività destinate a soddisfare il fabbisogno ordinario e quelle connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche. Le prime, sono autorizzate nel rispetto del provvedimento di accertamento e quindi dei criteri del PRAE; le seconde, connesse ad esigenze straordinarie, sono autorizzate dal Comune competente, nel rispetto dei criteri e nei soli casi previsti dal PRAE, su richiesta dei soggetti interessati a realizzare l'opera pubblica o



di interesse pubblico e previo conforme parere della Giunta regionale.

Con l'art.10 sono aggiunti gli artt. 8bis, 8ter, 8 quater.

L'8bis istituisce il **regime di concessione** per i giacimenti ricadenti su terreni di proprietà di Regione o Enti pubblici o di diritto pubblico, o su terreni oggetto di Piani Attuativi, da rilasciare a cura del Comune, previa stipula di convenzione che stabilisce oneri e obblighi in favore dello stesso Comune e dell'Ente proprietario del suolo. Al comune è altresì attribuita la competenza in materia di rilascio di concessioni ai sensi dell'art.45 del R.D.1443/27.

L'art.8ter disciplina l'installazione di **impianti di lavorazione di materiali di cava** (frantumazione selezione lavaggio) che devono essere smantellati al termine dei lavori ovvero autorizzati dal comune nel rispetto delle finalità di ricomposizione ambientale di cui all'art.6.

L'art. 8quater, in caso di gravi calamità naturali, pone in capo al Presidente della Giunta regionale, sentito il comune interessato, il rilascio di autorizzazioni di cava per fronteggiare straordinarie esigenze.

Con l'art.12 (modifiche all'art.10) le **garanzie fideiussorie** possono essere commisurate anche per stralci funzionali di progetto e i relativi oneri possono essere ridotti (fino al 40%) nel caso l'azienda sia dotata di certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS.

Con l'art.14 è interamente sostituito, per chiarezza di esposizione, l'art.12 (**contributi**). Tenuto conto che gli oneri di ricomposizione dell'area di cava sono già a carico del titolare dell'autorizzazione, il contributo è più correttamente finalizzato alla tutela dell'ambiente e del territorio. E' determinato direttamente dal titolare dell'autorizzazione in proporzione alle **quantità estratte** nell'anno precedente come risultanti dalla perizia giurata e sulla base di importi unitari stabiliti in relazione alla **qualità dei materiali di cava** (è


eliminato il riferimento al valore medio in banco che indirettamente ha contribuito ad incrementare il prezzo dei terreni confinanti alle aree di cava).

Gli importi unitari sono, nella sostanza, quelli già stabiliti con DGR 1353/2000 e relativi al periodo dal 4° al 7° anno di applicazione. Le categorie sono state ridotte e l'entità dell'importo è stabilita in 0,25 €/mc (490 lire) 0,30 €/mc (580) e 0,35€/mc (680) rispettivamente per ghiaie sabbie argille, arenarie e calcareniti, calcari e basalti. La differenziazione tiene conto dei diversi pesi specifici dei materiali in banco (da 1,8 a 2,5 tonnellate/metro cubo) e quindi del diverso rendimento dei materiali estratti nella produzione di materiali pre-lavorati o trasformati.

Gli importi e quindi i contributi possono essere rivalutati annualmente con legge finanziaria (come per le acque minerali) in maniera indipendente dalla durata del progetto o dell'autorizzazione. La rivalutazione nel tempo, peraltro prevista già dalla stessa deliberazione citata, assicura la progressione del contributo in relazione alla **durata dell'attività**: l'esercente che non abbia scavato le quantità previste dal progetto approvato si troverà a dover versare maggiori contributi a fronte del persistere dell'attività di cava oltre il periodo previsto.

Il titolare versa, nella stessa misura, il contributo dovuto parte al Comune e parte alla Regione. La riduzione della quota parte in favore dei Comuni (dal 60 al 50%), dovuta allo sgravio delle funzioni di controllo sulle attività di cava autorizzate, è interamente assorbita dall'aumento degli importi unitari.

Le somme incassate dal Comune sono utilizzate per interventi di tutela e salvaguardia ambientale (finalità già previste dalla legge vigente) da finalizzare comunque all'esercizio dell'attività estrattiva sulla base di piani di riparto, anche pluriennali, da comunicare alla Regione. Le somme incassate dalla Regione sono utilizzate per attività di supporto alla programmazione regionale,



promozione e sostegno delle azioni e politiche di Piano, per versare alle Province, in quota parte stabilita con legge finanziaria, le somme corrispondenti all'esercizio delle attività di vigilanza e polizia mineraria.

Dal pagamento del contributo sono escluse attività di modestissima entità (argille per laterizi fatti a mano e altro) e le attività autorizzate per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario. Viceversa sono assoggettate al pagamento del contributo i **materiali assimilabili** provenienti da scavi per opere pubbliche o private nel caso eccedano la quantità di 20.000 metri cubi.

Con l'art.16 che modifica l'art.14 della l.r.2/2000 è individuata nella Provincia l'ente competente all'esercizio delle funzioni di **controllo e vigilanza** sulle attività di cava. Un unico soggetto sarà responsabile sia delle norme di polizia mineraria che del controllo sul rispetto del progetto approvato, fermo restando che tutti gli atti verbali o rapporti saranno trasmessi al comune per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. La norma corrisponde all'opportunità di alleggerire il compito dei Comuni più piccoli, spesso non dotati delle necessarie risorse tecniche e professionali.

Con l'art.20 che sostituisce l'art.18 della l.r.2/2000 si amplia la promozione del **recupero di rifiuti inerti** a tutte le attività di trasformazione edilizie, in luogo delle sole demolizioni. Si introduce altresì la possibilità che gli impianti di prima lavorazione dei materiali di cava possano essere utilizzati, nel rispetto delle previsioni del PRAE, anche per le attività di **recupero/riciclaggio di rifiuti inerti** e in particolare derivanti da attività di demolizione e costruzione. Si intende quindi determinare le condizioni di un "percorso virtuoso" tra produttori di rifiuti e consumatori di materiali di cava, con benefici effetti sia in termini di risparmio di risorse non rinnovabili che di minore

impatto dovuti al transito dei mezzi pesanti.

Con l'art.21 sono aggiunti ulteriori sei articoli.

L'art. 18bis attribuisce alla Giunta regionale la **potestà regolamentare** per l'attuazione della presente legge.

Il 18ter stabilisce che i **materiali assimilabili** per qualità ai materiali di cava provenienti da attività di scavo nella realizzazione di opere pubbliche o private sono ceduti gratuitamente al comune qualora eccedano 20.000 metri cubi. La norma contiene una doppia finalità:

- ❖ valorizzare e ottimizzare i materiali assimilabili, così riducendo il prelievo di materiali di cava;
- ❖ disincentivare l'improprio ricorso ad autorizzazioni amministrative diverse da quelle disciplinate dalla presente legge (miglioramenti fondiari, laghetti a scopo irriguo, ....).

L'art.18quater e 18 quiquies, al fine di contenere il consumo di materiali non rinnovabili e il consumo di territorio, promuovono

- ❖ la **ricerca e l'innovazione** dei materiali inerti utilizzati nell'industria edilizia e nelle costruzioni, con particolare riferimento ai materiali provenienti da recupero e riciclaggio di rifiuti inerti
- ❖ la costituzione di **consorzi volontari** tra aziende titolari di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva per il comune approvvigionamento di materiali estratti dalla stessa area di cava

L'art.18 sexies -norma finanziaria- stabilisce che le somme utilizzate dalla Regione trovano copertura nell'ambito delle risorse introitate a titolo del contributo di cui all'art.12 della l.r.2/2000.

La nuova **norma transitoria** (art.23 comma 1) limita l'applicazione dei commi 1 e 8 dell'art. 19 della l.r.2/2000 (Piani Attuativi) al caso in cui non vi sia



contrasto con il progetto di PRAE adottato.

Con il comma 4 è previsto che le previsioni di aree di cava in contrasto con il PRAE contenute negli strumenti urbanistici comunali decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove necessario sono adeguate ai provvedimenti comunali di riconoscimento del giacimento.

Entro 6 mesi dall'approvazione del PRAE sono adeguate le previsioni in materia di cave contenute nei PTCP vigenti (comma 5).

I procedimenti pendenti possono essere convertiti a condizione che non siano in contrasto con il progetto di PRAE adottato dalla Giunta regionale (comma 9).





**Disegno di legge: Ulteriori modifiche della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – “Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni”.**

**Art. 1.**

*(Modifiche dell'art. 1)*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2:

- a) le parole “riattivazione delle” sono sostituite da “ripresa dell'attività nelle”;
- b) le parole “quali sottoprodotti, scarti e residui di altri cicli produttivi” sono sostituite da “o assimilabili per qualità ai materiali di cava di cui al comma 1 dell'art. 2”.

**Art. 2.**

*(Sostituzione dell'art. 2)*

1. L'articolo 2 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

**“Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge costituiscono materiali di cava le sostanze minerarie appartenenti alla seconda categoria cave e torbiere, di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Costituiscono giacimenti di cava le aree, contenenti le sostanze minerarie indicate al comma 1, di cui è stata riconosciuta la disponibilità a seguito della procedura di accertamento prevista dall'articolo 5 bis.
3. Ai fini della presente legge, per fabbisogno regionale si intende l'insieme di materiali inerti necessario a garantire, nell'ambito del territorio regionale e sulla base dei criteri previsti dal Piano regionale delle attività

**REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E  
RELAZIONI**

---

estrattive, l'approvvigionamento delle risorse necessarie:

- a) alle esigenze ordinarie di materiali inerti destinati all'uso civile e industriale, impiegati nell'industria edilizia ed extra-edilizia regionale, comprese argille e pietre ornamentali, in seguito denominato fabbisogno ordinario;
- b) alle esigenze straordinarie di materiali inerti impiegati nella realizzazione di grandi opere pubbliche, o di interesse pubblico, ricadenti nel territorio regionale, compresa la realizzazione di infrastrutture viarie di interesse nazionale, in seguito denominato fabbisogno straordinario.”.



**Art. 3.**

***(Modifiche dell'art. 3)***

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 2/2000 la parola “complessivi” è sostituita da “ordinari”.

2. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 2/2000 le parole “con la quantificazione dei residui materiali autorizzati e non estratti” sono soppresse.

3. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 2/2000:

- a) dopo la parola “ostativi” sono aggiunte le parole “e condizionanti”;
- b) le parole “, in conformità dell'art. 5, comma 2” sono soppresse.

4. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 2/2000 è abrogata.


5. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 2/2000 il rapporto “1/100.000” è sostituito da “1/150.000”.

**REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E  
RELAZIONI**

---

**Art. 4.**

*(Modifiche dell'art. 4)*



1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente comma:

“1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, adotta il progetto di PRAE, proponendolo al Consiglio regionale per l'approvazione.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2000 la parola “quinquennale” è sostituita da “decennale”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. L'aggiornamento del PRAE è effettuato con le stesse modalità previste per la sua approvazione e contiene:

- a) la carta attualizzata dei giacimenti di cava di cui all'articolo 5 bis e la quantificazione dei residui materiali estraibili;
- b) la carta delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava, elaborata in base alle indicazioni dei comuni;
- c) la verifica dello stato dei luoghi delle cave dismesse e dei prevedibili interventi di cava, comprese le quantità eventualmente estraibili;
- d) il censimento attualizzato degli impianti di prima lavorazione e trasformazione di materiali di cava.

2 ter. Dalla data di adozione del progetto di aggiornamento del PRAE da parte della Giunta regionale e fino alla data di approvazione da parte del Consiglio regionale, si applicano le disposizioni più restrittive tra l'aggiornamento adottato e il PRAE vigente.”.



**Art. 5.**  
***(Sostituzione dell'art. 5)***

1. L'articolo 5 della l.r. 2/2000 è così sostituito:

**"Art. 5**  
***(Aree di cava)***

1. L'estrazione del materiale di cava di cui all'articolo 2 è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva, all'interno dei giacimenti di cui è stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell'articolo 5 bis, salvo quanto previsto per il fabbisogno straordinario e le calamità naturali.

2. Per la coltivazione di cave nelle aree boscate, oltre alla ricomposizione ambientale di cui all'articolo 6, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende la realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità.

3. Il comune, anche su proposta dell'istante, può disporre la sostituzione dell'intervento di compensazione ambientale con un contributo di onere equivalente da versare alla Regione, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento.

4. Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi."

**Art. 6.**  
***(Integrazioni della l.r. 2/2000)***

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti:

**"Art. 5 bis  
(Accertamento dei giacimenti di cava)**



1. L'accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato dal comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all'art. 18 bis.
2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse i comuni, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l'accertamento del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, possono procedere d'ufficio all'accertamento stesso, al fine assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e l'ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava. Nell'ipotesi di accertamento positivo i comuni approvano i piani attuativi di cui all'articolo 5 ter.
3. I comuni verificano la rispondenza della documentazione presentata ai sensi del comma 1, lo stato dei luoghi rappresentato, il rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis, al fine di valutare, tenuto conto dello sviluppo e dell'assetto del territorio comunale, la richiesta di accertamento in relazione:
  - a) allo stato dei luoghi delle aree di cava dismesse;
  - b) alla prevista ricomposizione ambientale delle cave in esercizio.
4. Qualora la valutazione di cui al comma 3 dia esito positivo, le richieste di accertamento sono depositate presso gli uffici comunali per dieci giorni consecutivi. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di un avviso nel bollettino ufficiale della Regione - BUR e all'albo pretorio, nonché



attraverso altre idonee forme di pubblicità. Entro il termine di venti giorni dalla data di inserzione dell'avviso nel BUR chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute. Le norme del presente comma si applicano anche ai procedimenti d'ufficio di cui al comma 2.

5. Decorsi i termini di cui al comma 4, i comuni, tenuto conto delle osservazioni e repliche di cui al comma 4 stesso, promuovono, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, invitando tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, ai fini del riconoscimento della disponibilità del giacimento di materiali di cava.

6. La provincia competente per territorio partecipa alla conferenza di cui al comma 5 per verificare la compatibilità dell'accertamento proposto con il Piano urbanistico territoriale - PUT, con il Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP e con le previsioni dei piani per l'assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

7. La Regione partecipa alla conferenza di cui al comma 5 ai fini della procedura di verifica di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.

8. La determinazione conclusiva della conferenza è sottoscritta dai rappresentanti legittimati a esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà del comune, della provincia, della Regione e delle altre amministrazioni invitate, tiene conto delle autorizzazioni già rilasciate, delle attività di cava in esercizio, della



presenza di cave dismesse e può comportare variante agli strumenti urbanistici vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione e localizzazione di impianti per la lavorazione o trasformazione degli inerti.

9. Nel caso di procedimento che può comportare variante allo strumento urbanistico comunale vigente, nella determinazione conclusiva della conferenza confluiscono anche i pareri di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai fini idraulici e idrogeologici, e la verifica igienico-sanitaria, espressi attraverso i rappresentanti dei soggetti istituzionali competenti.

10. La pubblicità di cui al comma 4 e la conferenza di cui al comma 5 assolvono alle funzioni e procedure previste agli articoli 5, 6, 7 e 9 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, in caso di variante alla parte strutturale del PRG, nonché a quelle previste dai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 30 della stessa legge regionale, in caso di variante agli strumenti urbanistici generali approvati in forza della normativa vigente prima della entrata in vigore della l.r. 31/1997.

11. La determinazione conclusiva favorevole della conferenza dichiara la disponibilità del giacimento con particolare riguardo a:

- c) individuazione di superficie ed estensione dell'area del giacimento;
- d) cubatura totale o residua dei materiali estraibili;
- e) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento;
- f) destinazione d'uso dei materiali;
- g) previsione di destinazione finale dell'area di cava.

12. La determinazione conclusiva di cui al comma 11 tiene conto delle osservazioni presentate e detta eventuali prescrizioni e limitazioni, recependo le eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 11/1998. Essa contiene altresì le

indicazioni in ordine alla necessità o meno di assoggettare la coltivazione del giacimento di cava alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 della l.r. 11/1998, nonché, ove previsto, in ordine al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

13. La determinazione conclusiva della conferenza è recepita con conforme provvedimento del comune procedente.

14. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti variante dello strumento urbanistico comunale vigente, il provvedimento di cui al comma 13 è ratificato dal consiglio comunale. L'avvenuta ratifica costituisce approvazione della variante urbanistica.

15. Il provvedimento comunale di cui al comma 13 e la deliberazione consiliare di cui al comma 14 sono pubblicati nel BUR.

16. La determinazione conclusiva della conferenza e il conforme provvedimento comunale di cui al comma 13 sono trasmessi alla Regione ai fini dell'inserimento nel PRAE.

**Art. 5 ter  
(Piani attuativi)**

1. Nell'ipotesi di inerzia nella presentazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 1, relativi alla coltivazione dei giacimenti di cui all'articolo 5 bis, il comune invita i proprietari dei terreni interessati ad attivarsi, assegnando loro un termine per adempiere.

2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, i comuni possono approvare piani attuativi di iniziativa pubblica o mista ai sensi del titolo secondo della l.r. 31/1997.

3. I proprietari di almeno il cinquantuno per cento della superficie catastale di ogni giacimento di cava possono presentare una proposta di piano





attuativo d'iniziativa mista, comunque finalizzato alla razionale coltivazione dell'intero giacimento e all'ottimale ricomposizione ambientale dell'intera area estrattiva.

4. L'approvazione del piano attuativo di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle aree, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 31/1997. Il comune provvede ad acquisire le stesse secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazioni.

5. L'approvazione del piano attuativo di cui al comma 3 equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle aree di proprietà diversa da quelle dei proponenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c) della l.r. 31/1997.

6. Il comune utilizza le aree espropriate mediante cessione, tramite procedure di evidenza pubblica, ai soggetti interessati di cui al comma 1 bis dell'articolo 7.”.



**Art. 7.**

*(Modifica dell'art. 6)*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/2000, dopo la parola “preesistenti”, sono aggiunte le parole “o compatibili con le caratteristiche oggettive dei luoghi originari”.

**Art. 8.**

*(Sostituzione dell'art. 7)*

1. L'articolo 7 della l.r. 2/2000 è così sostituito:

**“Art. 7**

*(Procedimento per l'approvazione del progetto)*

1. I soggetti interessati all'esercizio dell'attività estrattiva presentano al comune territorialmente competente apposita istanza con allegato progetto,



in conformità con le norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis e con le disposizioni comunali.

2. Per soggetti interessati si intendono le aziende dotate della necessaria capacità tecnica ed economica per realizzare i lavori di estrazione, ricomposizione, lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

3. Il comune, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, verifica i requisiti del richiedente e accerta lo stato dei luoghi rappresentato e la rispondenza dell'intervento proposto al provvedimento di accertamento di cui all'articolo 5 bis, comma 13 e all'eventuale piano attuativo di cui all'articolo 5 ter.

4. Nei trenta giorni successivi il comune convoca una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di convocazione. Alla conferenza sono invitate le pubbliche amministrazioni competenti a rilasciare pareri, nulla osta, assensi o autorizzazioni e la provincia territorialmente competente, ai fini della verifica della congruità del progetto con le linee di intervento per l'attività estrattiva, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, come modificata dall'articolo 37 della l.r. 31/1997.

5. Nei casi in cui il progetto deve essere sottoposto alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 della l.r. 11/1998, il procedimento è sospeso in attesa del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 7 della legge regionale stessa.”.

**Art. 9.**

*(Modifiche dell'art. 8)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 2/2000, dopo la parola “cava”, sono aggiunte le parole “per il



soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i casi di cui all'articolo 8 bis".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 2/2000 è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è rilasciata dal comune competente per territorio, nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis. Sulla richiesta del soggetto interessato il comune si pronuncia previa approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza di cui all'articolo 7, comma 4 e acquisito il conforme parere regionale inerente le determinazioni in ordine alle procedure di VIA di cui alla l.r. 11/1998. Il rilascio dell'autorizzazione, ove occorra, costituisce, variante agli strumenti urbanistici comunali."

**Art. 10.**

*(Integrazioni della l.r. 2/2000)*

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti:

**"Art. 8 bis.**

*(Concessioni)*

1. La coltivazione dei giacimenti di cava, ricadenti su terreni di proprietà di Regione, enti locali o altri enti di diritto pubblico, nonché di quelli oggetto di piano attuativo ai sensi dell'articolo 5 ter, è subordinata a concessione di coltivazione rilasciata dal comune nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 18bis.. Il comune provvede altresì al rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto 1443/1927.

2. La concessione è rilasciata previa stipula di convenzione, con la quale sono regolati oneri e obblighi del concessionario in favore del comune e degli enti o soggetti proprietari dei suoli.



**Art. 8 ter.**  
***(Impianti connessi)***

1. Nel rispetto dei criteri del PRAE, all'interno delle aree di cava è consentita l'installazione di impianti di prima lavorazione dei materiali estratti e la realizzazione di strade, manufatti o attrezzature di cantiere, a condizione che siano smantellati al termine dei lavori.

2. Il comune, al termine dei lavori di coltivazione del giacimento, può consentire la permanenza degli impianti di prima lavorazione, nel rispetto delle finalità di ricomposizione ambientale di cui all'articolo 6 e a condizione che siano autorizzati in conformità agli strumenti urbanistici comunali.

**Art. 8 quater.**  
***(Attività estrattive in deroga)***

1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ipotesi di calamità naturali, può autorizzare con propria ordinanza, sentito il comune interessato, l'esercizio di attività estrattive in deroga alle disposizioni della presente legge e delle previsioni di PRAE, per il tempo e le quantità necessari a soddisfare le eccezionali esigenze venutesi a determinare.”.

**Art. 11.**  
***(Modifiche dell'art. 9)***

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2000 dopo la parola “autorizzazione” sono aggiunte le parole “o concessione”.

**Art. 12.**  
**(Modifiche dell'art. 10)**



1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 10 della l.r. 2/2000, dopo la parola "garantire", sono aggiunte le parole ", anche limitatamente a una o più fasi successive e funzionali,".
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 2/2000 la parola "ed" è sostituita con le parole "e può essere".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 2/2000 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del quaranta per cento."

**Art. 13.**  
**(Modifiche dell'art. 11)**

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente comma:

"1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di:

- a) nominare, prima dell'inizio dei lavori, il direttore dei lavori di cava, allegando la relativa accettazione, quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale;
- b) comunicare alla Regione, alla provincia e al comune, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori, ai sensi degli articoli 24 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica. 9 aprile 1959, n. 128, come modificati dall'articolo 20 del decreto legislativo 624/1996, e di trasmettere contestualmente alla provincia copia dell'autorizzazione e del progetto approvato;
- c) comunicare al comune e alla provincia competenti, almeno otto

- giorni prima, l'inizio dei lavori di ricomposizione ambientale;
- d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 13 e delle funzioni di ispezione e vigilanza di cui all'articolo 14 gli strumenti e il personale necessari;
  - e) trasmettere alla Regione i dati statistici loro richiesti ai fini del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
  - f) presentare al comune competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una perizia giurata attestante lo stato di avanzamento dell'attività di cava, sottoscritta dallo stesso titolare e dal direttore e redatta da tecnici abilitati, con le modalità e i contenuti previsti dalle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis. Copia della perizia va altresì trasmessa alla Regione e alla provincia competente;
  - g) presentare gli attestati di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 12, comma 3."



Art. 14.

*(Sostituzione dell'art. 12)*

1. L'articolo 12 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

*(Contributo per la tutela dell'ambiente)*

1. La coltivazione di materiali di cava comporta il pagamento di un contributo, per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente o frazione di anno, così come risultante dalla perizia giurata di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f).
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione

**REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E  
RELAZIONI**

---

entro il 30 giugno di ogni anno, in base ai seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto con riferimento alle categorie di materiali indicate:

- a) ghiaie e sabbie: 0,25 euro;
- b) argille: 0,25 euro;
- c) arenarie e calcareniti: 0,30 euro;
- d) calcari: 0,35 euro;
- e) basalti: 0,35 euro;
- f) altre: 0,30 euro.


3. Il cinquanta per cento del contributo di cui al comma 2 va versato a favore del comune e l'altro cinquanta per cento a favore della Regione.

4. Il comune utilizza le somme di cui al comma 3 sulla base di un piano di riparto, anche pluriennale, da inviare alla Regione, per interventi infrastrutturali opere e servizi di tutela ambientale, comunque connesse all'esercizio dell'attività estrattiva, compreso il recupero ambientale delle cave dismesse.

5. La Regione utilizza le somme di cui al comma 3 anche per:

- a) studi ricerche attività di supporto alla programmazione regionale, promozione e sostegno ad azioni e politiche di piano, compreso l'impiego nella realizzazione di opere infrastrutturali e di edilizia residenziale di materiali assimilabili o alternativi ai prodotti di cava;
- b) finanziamenti in favore delle Province per le attività di vigilanza in materia di cave;
- c) interventi di tutela e salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile;

6. La somma erogata a favore delle province è ripartita in ragione delle quantità di materiali di cava estratti nel territorio di competenza.





7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 13/2000.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all'articolo 18 ter.

9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 6 bis.”.

**Art. 15.**  
*(Modifica dell'art. 13)*

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 2/2000 le parole “alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato” sono sostituite da “anche comprensivi di indagini dirette o indirette, da eseguire in contraddittorio e a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione”.

**Art. 16.**  
*(Modifiche dell'art. 14)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2000 le parole “dai Comuni territorialmente competenti anche in forma associata” sono sostituite da “dalle province”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. Gli atti, i verbali, i rapporti prodotti a seguito dell'attività di vigilanza sono trasmessi al comune interessato al fine dell'adozione dei provvedimenti definitivi.


1 ter. Le modalità per il coordinamento tra provincia e comuni



## **REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

sono definite dalla Giunta regionale con apposito atto d'indirizzo e coordinamento.”.



### **Art. 17. (Modifiche dell'art. 15)**

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2000 è sostituita dalla seguente lettera:

“d) il mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore, siglati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, come individuate dalla Giunta regionale;”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2000 è aggiunta la seguente lettera:


“d bis) il mancato rispetto dei versamenti contributivi e fiscali e delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.”.

### **Art. 18. (Modifiche dell'art. 16)**

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 2/2000 le parole “a proprie spese” sono sostituite da “a spese del medesimo”.
2. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 2/2000, dopo le parole “comma 1”, sono aggiunte le parole “o comunque in caso di rilevante interesse pubblico connesso al sopraggiunto pericolo di dissesto”.

### **Art. 19. (Modifiche dell'art. 17)**

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole “da lire sessanta milioni a lire seicento milioni” sono sostituite da “da euro trentamila a euro trecentomila”.



2. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole "a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni" sono sostituite da "a euro cinquemila a euro cinquantamila".
3. Il comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente comma:

"7. Per il mancato adempimento da parte del titolare dell'autorizzazione o della concessione di obblighi di comunicazione o trasmissione di documenti attestazioni o altre informazioni previsti dalla presente legge, si applica, previa diffida, una sanzione pecuniaria da euro mille a euro tremila."

**Art. 20.**

*(Sostituzione dell'art. 18)*

1. L'articolo 18 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

**"Art. 18**

*(Riutilizzo di rifiuti inerti)*

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e il massimo riuso delle risorse esistenti, il Piano regionale per la gestione integrata e razionale dei rifiuti, di cui alla legge regionale 31 luglio 2002, promuove il recupero e il reimpiego dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di trasformazione edilizia e in particolare di costruzione e demolizione. Le autonomie locali e i privati concorrono al perseguimento di tale obiettivo.
2. I rifiuti inerti provenienti dalle attività di cui al comma 1, possono essere trattati e/o riciclati negli impianti di lavorazione dei prodotti di cava con adeguate caratteristiche tecnologiche, nel rispetto delle previsioni del PRAE.
3. I capitolati di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture a uso pubblico devono prevedere l'utilizzo di materiali idonei

provenienti dalle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal PRAE.

4. Il Piano regionale delle opere pubbliche, di cui alla legge regionale 20 maggio, 1986, n. 19, riconosce priorità ai progetti coerenti con la previsione di cui al comma 3.



**Art.21**

*(Integrazione della l.r. 2/2000)*

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti:

**"Art. 18 bis**

*(Norme regolamentari di attuazione)*


1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

**Art. 18 ter.**

*(Valorizzazione di materiali assimilabili)*

1. I materiali provenienti da scavi di opere civili, pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cui all'articolo 2, comma 1 e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, sono ceduti a titolo gratuito al comune competente per territorio, qualora, sulla base delle previsioni progettuali, eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali.
2. Il comune utilizza, direttamente o indirettamente, i materiali di cui al comma 1 per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 12, ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale.
3. Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivano quantità di materiali, di cui al comma 1, superiori a cinquantamila metri cubi, la Regione promuove accordi con i soggetti interessati, ivi compresi le ditte appaltatrici dei lavori, i titolari di cave o

impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava e gli altri soggetti interessati all'utilizzo dei materiali di risulta.



**Art. 18 quater.**  
***(Ricerca e innovazione)***

1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione dei materiali inerti utilizzati nell'industria edilizia e delle costruzioni, con particolare riferimento ai materiali provenienti da recupero e riciclaggio di rifiuti inerti.

**Art. 18 quinquies.**  
***(Consorti volontari)***

1. La Regione promuove la costituzione di consorzi volontari tra aziende titolari di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai fini del comune approvvigionamento di materiali dalla stessa area di cava o giacimento.

**Art. 18 sexies.**  
***(Norma finanziaria)***

1. Il contributo previsto all'articolo 12 della presente legge è introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata "Vendita beni e servizi".

2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12 comma 5 della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 05.1.013 del bilancio regionale 2003, parte spesa, denominata "Cave, miniere e acque minerali".

3. Il contributo di cui all'articolo 5 comma 3 viene introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata "Vendita beni e servizi" ed utilizzato, per le finalità previste dalla presente legge, per il finanziamento

dell' unità previsionale di base 07.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana".

4. Per gli anni 2004 e successivi la quantificazione della spesa per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa."



**Art. 22.**

*(Norme transitorie)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge i commi 1 e 8 dell'articolo 19 della l.r. 2/2000 continuano ad applicarsi limitatamente ai piani attuativi ritenuti, dal comune competente, compatibili con il progetto di PRAE adottato dalla Giunta regionale.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicabilità delle norme transitorie di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 19 della l.r. 2/2000.

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta le norme regolamentari attuative, ai sensi dell'articolo 18 bis della l.r. 2/2000, come aggiunto dall'articolo 20 della presente legge, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della stessa.

4. Le previsioni di aree di cava in contrasto con il PRAE contenute negli strumenti urbanistici comunali decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli strumenti urbanistici stessi vanno altresì adeguati al provvedimento comunale di cui all'articolo 5 bis, comma 13 della l.r. 2/2000, come aggiunto dall'articolo 6 della presente legge.


5. In sede di prima applicazione, le previsioni in materia di cave contenute nei PTCP vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate ai criteri

del PRAE, entro sei mesi dalla data della sua approvazione.

6. Con riferimento al primo PRAE da approvare dopo l'entrata in vigore della presente legge, la partecipazione istituzionale di cui all'articolo 6 della l.r. 34/1998 si realizza attraverso il parere del Consiglio delle autonomie locali, rilasciato prima della deliberazione giuntale definitiva di proposta dell'atto al Consiglio.

7. Gli impianti di prima lavorazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ove non smantellati al termine dei lavori di cava, possono essere autorizzati in conformità agli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle finalità di ricomposizione ambientale di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2000.

8. In sede di prima applicazione, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere convertiti dai comuni, ad istanza dei soggetti interessati, nei procedimenti disciplinati dalla l.r. 2/2000, come modificata e integrata dalla presente legge, a condizione che essi non siano in contrasto con il progetto di PRAE adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della stessa l.r. 2/2000, come sostituito dall'articolo 4, comma 1 della presente legge.



**CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA***l.r. 14 Ottobre 1998, n.34*

Prot n. 169

Perugia, 23 giugno 2003

**Al Presidente della Giunta Regionale  
D.ssa Maria Rita Lorenzetti****Al Vice Presidente della Giunta Regionale  
Danilo Monelli****LORO SEDI**

**Oggetto:** Parere su disegno di Legge "Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni" e su P.R.A.E.

Si comunica che in data 23 giugno 2003 il Consiglio delle Autonomie Locali ha esaminato il disegno di legge e il Piano in oggetto esprimendo **parere favorevole** sui medesimi con le seguenti puntualizzazioni e richieste:

si condivide la allocazione della funzione di accertamento dei giacimenti di cava in capo al Comune, quale titolare insostituibile delle scelte urbanistiche per la gestione del proprio territorio.

Per quanto riguarda le funzioni di vigilanza si condivide il coinvolgimento collaborativo della Provincia come definito all'art.14 della proposta di legge, ferma l'adozione dei provvedimenti finali da parte dei Comuni.

Si esprime invece perplessità sul mantenimento della VIA in capo alla Regione. Trattandosi di funzione amministrativa sostanzialmente gestionale e non di programmazione generale, si propone che questa, anche in attuazione dei principi generali di attuazione del federalismo, sia attribuita alle Province.

In relazione, infine, alle risorse finanziarie da ripartire tra Regione, Province e Comuni, si richiede una verifica sulla congruità delle stesse per il sistema delle autonomie, a fronte della vastità e complessità delle funzioni amministrative ad esso attribuite.

Cordiali saluti.

Il Segretario  
*Frausto Galilei*

Il Presidente  
*Renato Locchi*



4

**TAVOLO TEMATICO**  
**"Tutela e valorizzazione della risorsa Umbria"**

**24 giugno 2003 ore 10,30**

Oggetto: 1. Schema di progetto del Piano regionale attività estrattive -PRAE;  
2. Bozza di disegno di Legge "Ulteriori modifiche alla LR 3/1/00 n.2".

---

Presenti: Assessore Danilo Monelli; Componenti Tavolo tematico; Funzionari assessorato;  
Segretariato per la concertazione: Catia Bertinelli, Raffaella Chiavini e Daniela Rossi.

**Danilo Monelli – Assessore regionale**

Gli impegni precedentemente presi hanno consentito di sviluppare un percorso che si è rivelato un vero e proprio valore aggiunto. Partendo da punti di vista divergenti si è approdati all'atto con una visione collegiale e completa. Si è attuato un percorso forse lungo, ma ha fatto e farà fare un salto di qualità alla nostra regione.

Si sono omogeneizzati i punti di vista per unificarli e per migliorare, per quanto è possibile, a un quadro diverso da quello con cui si è partiti qualche mese fa. C'è la necessità di dotare di questo atto l'intera collettività e la programmazione regionale.

Una serie di passaggi ha consentito di approntare un confronto con le Autonomie Locali di carattere generale ma anche sul merito e con soddisfazione, all'interno di quel passaggio, c'è stato un giudizio positivo dell'impianto complessivo, il quale consentirà di portare al massimo livello la programmazione regionale.

Il passaggio di questa mattina, che avviene con persone che conoscono a fondo l'argomento, permetterà di poter approntare un giudizio che consenta alla Giunta Regionale di attuare una ulteriore verifica per licenziare l'Atto e portarlo in Consiglio Regionale per l'iter definitivo.

Con questo Atto si è cercato di tenere insieme due aspetti fondamentali: stabilità degli interventi e impatto ambientale. E' un settore importante che contribuisce in maniera significativa allo sviluppo dell'Umbria, per le comunità locali e le stesse imprese.

Si può aprire compiutamente il confronto riaffermando i punti salienti per poi ascoltare i punti di vista di tutti e vedere, a fine giornata, se è possibile mettere a regime l'Atto.

**Andrea Monsignori – (Serv.Difesa del suolo,cave,miniere ed acque minerali)-Regione Umbria**

Ringrazia tutti i componenti del Tavoli che hanno consentito di predisporre un testo così complesso, recependo tutte le osservazioni pervenute da Lega ambiente, Anci, CNA, etc, utilizzate per integrare nella sostanza il testo non ravvisando problemi rispetto all'impianto





originale. Leggendo i documenti inviati si capisce come la partecipazione su un atto così complesso abbia raggiunto risultati rilevanti che migliorano il lavoro portato avanti dagli uffici regionali.

Due gli aspetti che ritengo più importanti:


1. è stato osservato che i vincoli ostativi sono molto numerosi e pesanti, tanto da ritenere il PRAE non tanto un piano cave quanto un piano paesistico. Non condivido tale lettura. Tuttavia si è fatta una riflessione che ha portato ad una parziale derubricazione del vincolo ostativo per acquiferi alluvionali di interesse regionale, ad eccezione della porzione a valle della Diga di Corbara, stante che lungo la valle del Tevere siamo già in grado di poter stabilire che non vi sono acquiferi di interesse strategico per i futuri approvvigionamenti idropotabili. Per contro si è introdotto un nuovo vincolo condizionante, che interessa tutti i complessi carbonatici e quindi tutti i rilievi calcarei e che, come per la visibilità può portare anche al divieto di esercizio delle attività estrattive a seguito dell'accertamento, da effettuare in sede di VIA, della presenza o meno di acquiferi strategici attuali o futuri.
2. problema fabbisogno: non era e non è nelle nostre intenzioni attribuire alla stima del fabbisogno un valore diverso da quello tipico di riferimento o di valore programmatico. Non possiamo non individuare una stima del fabbisogno, ancorché datata su precedenti rilevazioni statistiche, alle quali però si aggiunge il dato certo della perizia giurata. Serve ai fini della corretta programmazione regionale e quindi della sua gestione futura, che avverrà anche per singoli settori o destinazioni partendo dal settore delle argille che nel '98 non furono oggetto di rilevazioni specifiche. Ribadisco non ha senso suddividere il fabbisogno complessivo regionale per ambiti sub-regionali o comunali. Tantomeno ha senso utilizzarlo in sede di rilascio delle singole autorizzazioni. Per chiarezza è stata effettuata un'apposita integrazione al relativo paragrafo.

Si è poi fatto un lavoro di semplificazione delle procedure per poter verificare in tempi brevi quanto è il fabbisogno e la potenzialità estraibile dalle cave. Le aziende dovranno presentare una domanda di accertamento in 12 mesi e i Comuni hanno 12 mesi tempo per effettuarlo.

Nel frattempo ci doteremo di ulteriori degli strumenti di conoscenza del settore, compreso nuove stime dei fabbisogni.

Anche se è previsto un parziale "blocco" dell'apertura di nuove cave non intendiamo mettere in difficoltà aziende che dovessero andare ad esaurire l'attività estrattiva autorizzata nel periodo di aggiornamento del Piano. La Giunta Regionale si riserva di poter autorizzare il Comune competente a procedere all'accertamento di nuovi giacimenti: Si è riconosciuto ad un settore particolare come è quello delle argille o dei calcari industriali, l'apertura di nuove cave in deroga, perché sono industrie intimamente legate alla qualità dei materiali di cava: non si possono assicurare qualità ai prodotti finiti senza qualità delle materie prime. Sono materiali che si dovrebbero valutare di miniera piuttosto che di cava; non andiamo con questo atto a dire se devono essere collocati su materiali di prima categoria anziché di seconda, sarà una discussione che affronteremo in sede nazionale. La ipotesi di deroga riguarda il caso in cui nelle more di aggiornamento del piano, attività di lavorazione o trasformazione presenti in Umbria esauriscano le proprie autorizzazioni di cava. Anche in questo caso il blocco può essere rimosso dalla G.R. Il piano introduce una forte correlazione tra attività di cava e attività industriale connessa. Si tratta di istituire una "filiera estrattiva" per cui dal materiale di cava derivino prodotti finiti a più alto valore aggiunto.

Il settore estrattivo non può e non deve essere solo il settore dal quale si prelevano risorse non rinnovabili e crea danno all'ambiente e al territorio.



Nel caso che le nuove attività ricadano all'interno di vincoli condizionanti, si chiede alle aziende di dotarsi di certificazioni ambientali. A fronte di questo impegno è stato riconosciuto uno sconto sugli oneri di garanzia fideiussoria che può essere prestata anche per stralci funzionali e non sull'intero progetto. Non sul contributo: si sarebbero introdotti elementi distorsivi del mercato.

Due aspetti importanti sul testo di Legge: c'è stato un importante appuntamento con le Autonomie Locali e si è raggiunto un equilibrio molto soddisfacente; rispetto al testo la principale novità è *"l'accertamento anziché essere allocato a livello provinciale è a livello comunale"*. E' un ulteriore elemento di garanzia e di semplificazione. Anche qualora l'amministrazione procedente fosse stata la Provincia, il Comune avrebbe comunque avuto l'ultima parola sull'accertamento.

Non condivido la preoccupazione che i Comuni possano operare sul problema cave con diverse sensibilità. A parte che ritengo sia legittimo, se mai in passato ci sono state diverse sensibilità queste sono avvenute in assenza di un Piano regionale, che pure non individuando le aree di cava stabilisce criteri generali da seguire.

**Ulderico Sbarra – CISL**

Per quanto riguarda la stima del fabbisogno questi è esauriente e accettabile.

Il materiale di recupero non viene valutato per quello che è. Se si fa il ragionamento del recupero del territorio è una partita molto grande, il materiale di pregio viene utilizzato per i fondi stradali, si può pensare di un percorso del recupero vero, occorre definire in alto rispetto alla qualità la gestione di tutta la partita: assetto urbanistico, salvaguardia del materiale di cui c'è molto interesse.

Sul materiale assimilabile e inerte si potrebbe inserire che parte delle risorse potrebbero essere messe sulla riqualificazione di questo materiale, creando anche posti di lavoro. Occorre rafforzare, all'interno della Legge, la normativa sui materiali di recupero.

Le risorse sono messe per la vigilanza e non convincono molto, punterebbe sulle procedure, perché garantiscono e sono di qualità.


L'altro aspetto interessante è l'acqua; la partita è grossa e non c'è Tavolo dove questo problema non emerge. Superare l'integralismo ambientalistico per arrivare ad un equilibrio responsabile; il lungo lavoro fatto a questo Tavolo sia verso questa strada.

Occorre fare una scelta cosciente, spostare il problema sull'accentramento dei Comuni, falsa il mercato e stravolge le regole, non è giusto togliere ai Comuni per dare alla Regione o alle Province, ma bisogna fare delle scelte: l'interesse deve essere portato molto lontano dal territorio.

Un altro aspetto è la "città capoluogo", *l'Umbria città*, c'è un capoluogo che ha delle specificità e non deve essere trattato in nessun altro modo, tutti i punti di eccellenza sono in questa città e tra qualche tempo avrà dei problemi per quanto riguarda gli inerti.

**Raul Ridolfi – Assocave Umbria**

Facendo seguito alle considerazioni già espresse su alcuni aspetti del PRAE, questi devono essere presi in debita considerazione e sono: i vincoli ostativi e i tempi di attuazione del PRAE nel suo complesso. Si sta parlando di una materia che ha venti anni di vita, e di un sistema amministrativo che via via è diventato complesso e articolato. La domanda è se si deve considerare un piano cave o paesaggistico, perché i punti qualificanti del PRAE sono quelli dell'allargamento del sistema vincolistico ostativo.



Questo creerebbe ai nostri aderenti che sono in maggior parte escavatori, dei grossi problemi di sopravvivenza, non solo per l'accertamento economico, ma anche per il ritorno degli investimenti in un medio/lungo periodo.

Al di là delle norme deve funzionare il buon senso amministrativo, le idee bisogna calibrarle con la realtà.

Per poter mettere in pratica il sistema non basta un mese o poco più. Questo è un punto da ponderare bene.

L'avviamento deve essere consistente e fluido in funzione anche della qualificazione dell'impresa, altrimenti si mette tutto assieme e non si capisce il problema.

Per quanto riguarda le norme: c'è il riferimento sulla contestualità dell'uscita delle norme PRAE con il Regolamento; le problematiche precedenti hanno aiutato a maturare una sensibilità e a farci dire che una norma e un nuovo PRAE non ci devono calare come un macigno, oggi sarebbe anacronistico.

C'è un passaggio che si ricollega al capronatico e sui criteri di coltivazione: viene tracciato un passaggio allarmante la famosa opzione zero, conferma che la sua associazione è per la VIA, ma sugli acquiferi.

La Regione dovrebbe delineare gli ambiti che dicano dove deve essere mantenuta la vulnerabilità; ci deve essere la contestualità. I vincoli ostativi, con un traguardo che si sposta in avanti, non può essere del Piano cave.

Chiedono alla Regione un approfondimento e una valutazione sulla proposta presentata dall'Assocave, già normata da altre regioni. E' un passo necessario e importante per prevedere anche una compenetrazione tra la normativa delle cave e la regolamentazione.

Adozione e programmazione, la Regione attiva l'esercizio dei poteri sostitutivi o dichiara ai Comuni quello che devono fare.

#### **Aurelio Forcignanò – Confindustria Umbria**

Il percorso di confronto di questi mesi porta ad esprimere apprezzamento per i nuovi passaggi e per il miglioramento del testo originale, ma ancora con qualche riserva.

1. Il discorso della Legge non si conosce il testo modificato rispetto a quello che era l'articolato consegnato l'ultima volta. Si vedrà di fare una comparazione.
2. L'aspetto dei vincoli ha qualche miglioramento, elementi di novità saranno lasciati alle Amministrazioni comunali in termini di 18 mesi, ambiti territoriali con un margine ampio, ma che questo avvenga senza alcun confronto di valutazione lo preoccupa, perché i Comuni potrebbero inserire eventuali ambiti territoriali. Occorre evitare che ci sia la massima discrezionalità.
3. Per quanto riguarda l'aspetto fabbisogno, questi è di tipo programmatico, non si devono dare i numeri fermi al 2000, si hanno già gli aggiornamenti al 2001.
4. Per il Piano cave non lasciare in mano ai Comuni l'accertamento è estremamente pericoloso, perché c'è il rischio che si creino situazioni differenziate, esaltate a confine.

La politica del territorio deve essere riportata ad un'Area Vasta. Occorre una visione organica del settore estrattivo. L'argomento che Perugia esploderà è il frutto della politica delle Amministrazioni e non ci si dovrebbe passare sopra senza dire nulla.

L'aspetto della variante automatica non c'è più, nel momento in cui viene accertato un giacimento non è pensabile che non debba essere data la possibilità di coltivarlo. La garanzia della precedente versione non c'è più.



L'obiettivo è di premiare la qualità, ma a monte bisognerebbe dare un indirizzo comune alle Amministrazioni.

La valorizzazione dei materiali assimilabili: utilizzare i materiali per esempio il calcare che viene utilizzato in modo improprio, non basta enunciare un principio, è essenziale un coordinamento tra le Regioni e non solo contermini, anche per far leva sulla modifica dei capitolati. Significa ridurre la capacità di stare sul mercato per le nostre aziende.

Contributi. Per quanto riguarda il materiale per le Opere pubbliche, il contributo annuale dovrebbe essere ridotto: è essenziale che il valore del materiale tenga conto dei costi di produzione. Non si può gravare di oneri l'appaltatore.

Per quanto riguarda la normativa transitoria, vorrebbe avere dei chiarimenti sul percorso che si snoderà da questo momento in poi, perché la Legge vigente dice che il Consiglio Regionale dovrà approvare il PRAE predisposto dalla Giunta Regionale; l'attuale Legge 2 prevede un sistema di norme transitorie, è opportuno che questo quadro sia chiaro.

Non sospenderebbe le norme di accertamento, ma dare dei tempi giusti, eventualmente bloccando l'autorizzazione, è più comprensibile.

La disciplina transitoria è assolutamente indispensabile per la chiarezza.

**Gabriele Chiocci – Confapi**

Il documento di cui ci si dota è importante, alcune considerazioni e osservazioni sono state recepite, come le certezze dei tempi riguardo all'obiettivo di raggiungere l'ottica di una qualificazione dei territori e degli operatori con uno strumento importante è di forte stimolo fra gli imprenditori per migliorare. Questo è un percorso importante.


I sacrifici chiesti si devono fare in termini di contenimento di un piano fortemente orientato verso un sistema vincolistico.

Per quanto riguarda il discorso operativo in questa ultima versione, non si può che rimarcare le perplessità riguardo al discorso sull'accertamento. Un problema di carattere tecnico operativo: quando il giacimento bypassa due o tre comuni la perplessità è forte. Anche nei riguardi della capacità discrezionale dei comuni di porre dei vincoli. Per il resto si era già discusso operativamente, concorda con quanto detto da Sbarra sulle acque; invita ad un ulteriore approfondimento per quanto riguarda i bacini ad alta vulnerabilità che potrebbero creare delle situazioni a rischio per gli operatori che operano in quel territorio.

**Ulderico SBARRA – CISL**

Chiede certezze sui tempi di approvazione del Piano, condividendo in linea di massima la posizione della CISL. Approva il Piano, così come modificato ed integrato grazie al confronto avuto a questo Tavolo. In particolare su un punto, quello dei fabbisogni, che era stato un elemento forte di discussione, c'è stato un recepimento soddisfacente delle osservazioni fatte. Nella regione ci sono impianti e gruppi industriali leader del settore, le imprese hanno grandi potenzialità, ed è necessario non metterle in difficoltà in questa fase transitoria.

Sul discorso autorizzativo, non crede ci sia spazio per una soluzione che scavalca i Comuni.



### **Rappresentante CGIL**

Questa riunione del Tavolo che segue una riunione di qualche settimana fa nella quale si era assunto

l'impegno di fornire ulteriori documenti e elementi sui quali la Regione avrebbe ragionato e dato delle risposte.

Oggi alcune risposte sono venute, essendo un Tavolo di concertazione non ci sono tutte quelle che ci si aspettava. Si è, comunque, nella condizione di concludere in modo positivo vedendo se ci sono le condizioni per raccogliere eventuali altre osservazioni. Un punto che è stato il più ostico nel confronto, relativo ai "fabbisogni" vengono delle risposte che sono nella sostanza positive. □' un aspetto che valuta fondamentale. Ci sono attività di carattere industriale che nella provincia di Perugia, ma anche in Umbria in generale, sono attività leader: settore cementiero, dei laterizi, dei manufatti in cemento, ed hanno delle strategie di gruppo che fanno reddito e danno occupazione.

Altro aspetto importante è non mettere in difficoltà le aziende in questa fase di transizione.

C'è stato il passaggio concertativo con le Autonomie Locali, molto interessante. Per quanto riguarda il problema dei Comuni bisogna vedere se ci sono le condizioni per trovare una soluzione: è una fase di federalismo spinto e naturalmente anche i Sindaci vogliono poter fare delle scelte autonome. In molti casi alcuni Comuni più avveduti hanno trovato nella Regione o nell'ARPA le posizioni più ostiche.

### **Armando FRONDUTI – U.N.C.I.**

Esprime senza riserve l'assenso dell'Associazione da lui rappresentata per questo Piano, che costituisce un passo importante di reciproco contemperamento delle esigenze.


Ritiene che, per quanto riguarda il procedimento autorizzativo, non sia possibile togliere la titolarità ai Comuni, i quali non possono essere surrogati dalla Provincia.

### **Paolo Piselli – ANCE**

Ritiene impossibile pervenire ad un percorso che concili le esigenze di tutti. Tutte le soluzioni indicate produrranno incrementi di costi notevoli per una comunità, come quella umbra, modesta numericamente, che non ha risorse da sprecare. Gli inerti vengono cavati per le esigenze dell'edilizia e delle industrie di trasformazione: si riducano i costi delle procedure perché non vengano a pesare sul prodotto finale.

### **Danilo Monelli – Assessore**

La fase del confronto e della concertazione ha avuto momenti salienti: siamo partiti da una traccia e siamo approdati ad un prodotto diverso da quello iniziale, riuscendo largamente a



coniugare punti di vista anche molto distanti. La tutela ambientale è stata temperata con le esigenze degli operatori, operando una scelta di qualità, nel comune convincimento che i costi maggiori sostenuti per il riambientamento avranno una ricaduta produttiva sull'intero tessuto regionale. Il salto qualitativo effettuato comporterà dei costi, ma darà anche benefici.

Per quanto riguarda il procedimento autorizzativo, bisogna chiarire una volta per tutte che nessuno può togliere la titolarità ai Comuni su questa materia. In tale senso si è espressa l'Associazione dei Comuni, e in tal senso si è impegnata la Regione nell'ultimo incontro del 18 giugno.

Il lavoro compiuto da questo Tavolo ha ottenuto il consenso del complesso del governo regionale, e non era scontato che si potesse arrivare a questo risultato.

Si deve fare uno sforzo grande perché tutti i soggetti interessati a questa materia si evolvano assieme, si ha bisogno anche e soprattutto del consenso delle imprese. Prende atto del consenso di massima sul progetto e s'impegna a riportare tutti i suggerimenti e tutte le problematiche irrisolte, sollevate anche nella seduta odierna dai rappresentanti delle imprese, alla Giunta regionale, affinché si pervenga ad un testo quanto più possibile aderente alle necessità degli operatori, temperate con le esigenze ambientali e complessive del tessuto regionale. La Giunta dedicherà una seduta specifica a questo settore.

Per quanto attiene il problema delle acque, esso è talmente importante che verrà posto in maniera centrale come problematica anche del Tavolo "Risorsa Umbria".

### Conclusioni

**C'è un giudizio sostanzialmente positivo, con alcuni punti di sottolineatura, che consentirà alla Giunta Regionale di avere un quadro complessivo, di cui terrà debitamente conto.**

**Per quanto concerne i tempi, ribadisce che la Giunta consegnerà subito l'atto al Consiglio regionale perché venga licenziato prima della pausa estiva.**

La riunione termina alle ore 12,30.

Perugia, 27 giugno 2003

Segretariato per la concertazione

Raffaella Chiavini

Daniela Rossi

**REGIONE DELL'UMBRIA**  
Giunta regionale  
Presidenza




**PRESENZE SEDUTA 24 GIUGNO 2003 – ore 10,00**

**TAVOLO TEMATICO  
“TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA UMBRIA”**

**OGGETTO:** - Schema di progetto del Piano Regionale Attività Estrattive – PRAE;  
- Bozza Disegno di Legge “Ulteriori modifiche alla L.R. 3 gennaio 2000, n. 2”.

<b>NOME COGNOME</b> (in stampatello)	<b>ORGANIZZAZIONE</b>	<b>FIRMA</b>
PAOLO SPANICCI	ACPA UMBRIA	Paolo Spanicci
MASSOLI GRAZIANO	FILLEA COIL UMBRIA	Massoli Graziano
GABRIELLO CUNEO	CONFAPI	Gabriello Cuneo
BATTISTELLI MAURIZIO	ARTOCASE	Maurizio Battistelli
RIDOLFI RAUL	ASSO CAVE UMBRIA	Ridolfi Raul
TENUSSI MARCO	ORDINE D. INGEGNERI	Marco Tenucci
CLAUDIO BERNERI	ORDINE DEI GEOLOGI	Claudio Berneri
MARCO FISAULI	WWF UMBRIA	Marco Fisaoli
PAOLO PIZZELLI	ANCE - Tempa -	Paolo Pizzelli
AURELIO FORCIGNANO	ANCE UMBRIA	Aurelio Forcignano
ARNANDO PRONDI	CONFINDUSTRIA UMBRIA	Arnando Prondi
ROBERTO VISPI	UNCI	Roberto Vispi
LUCA CIPICCIA	ASSOC. CAVE UMBRIA	Luca Cipiccia
ANDREA SABATILI	ASSINDUSTRIA TIR	Andrea Sabatili
	ASSINDUSTRIA A TERNI	







**REGIONE DELL'UMBRIA**

**GIUNTA REGIONALE**

**Presidenza della Giunta regionale**

**Comitato Legislativo**

Prot. n° 10802

*Copia a Roma per*  
*la*

Perugia, 1/7/03

Al Direttore Regionale alle  
Politiche territoriali, ambiente e  
infrastrutture  
**Ing. Luciano Tortoioli**

Sede



**Oggetto:** Disegno di legge: "Ulteriori modifiche alla L.r. 2/2000 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni".

Nella seduta del 01 luglio 2003 il Comitato legislativo ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo concordato con i rappresentanti di Codesta Direzione, dott. Andrea Monsignori e ing. Michele Cenci.

Il Comitato ritiene tuttavia opportuno che le funzioni di vigilanza (art. 14 LR 2/2000) siano assegnate allo stesso soggetto istituzionale competente per quelle sanzionatorie. Nel caso in oggetto si ritiene opportuno e coerente che le funzioni in questione siano assegnate alle provincie, in quanto competenti in materia di polizia mineraria.

Quanto alle norme relative alle risorse finanziarie si fa rinvio al parere ed alla scheda di competenza del Servizio Bilancio.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Avv. **Marco Rufini**

DF/si  
ParCave doc


**REGIONE DELL'UMBRIA****GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

**Servizio Bilancio e Controllo di Gestione**Cod. fisc. 8000013 054 4  
part. IVA 0121282 054 0

6

Oggetto D.D.L.: "Ulteriori modifiche della legge regionale 3 gennaio 2000, n.2  
-Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali  
provenienti da demolizioni".  
Norma finanziaria.



Alla Direzione  
Politiche territoriali ambiente e  
infrastrutture  
Ing. Luciano Tortoioli  
SEDE

In riferimento al d.d.l. in oggetto si esprime parere favorevole in ordine alla formulazione della norma finanziaria nei termini in cui è di seguito riportata.

"Art. 22 bis

Dopo l'articolo 18 quinquies della l.r. 2/2000 è inserito il seguente articolo:

**Art.**  
**(Norma finanziaria)**

1. Il contributo di competenza regionale previsto all'articolo 12 della presente legge è introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata "Vendita beni e servizi".
2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12 comma 5 della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 05.1.013 del bilancio regionale 2003, parte spesa, denominata "Cave, miniere e acque minerali".

**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Cod. fisc. 8000013 054 -  
part. IVA 0121282 054 (**Servizio Bilancio e Controllo di Gestione**

3. Il contributo di cui all'articolo 5 comma 3 viene introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata "Vendita beni e servizi" ed utilizzato, per le finalità previste dalla presente legge, per il finanziamento dell' unità previsionale di base 07.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana".
4. Per gli anni 2004 e successivi la quantificazione della spesa per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Si sottolinea che la presente norma finanziaria è riferita alla legge regionale 2/2000 ed è pertanto una integrazione della stessa.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della II Sezione  
Dr. Stefano Strona

**REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTE DI REGOLAMENTO E RELAZIONI****a) SEZIONE II*****VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:***

Il ddl proposto determina a regime una maggiore entrata per le casse regionali a fronte del contributo per la coltivazione di materiali di cava.

Rispetto alla normativa precedente il contributo a favore della Regione registra un incremento per le seguenti motivazioni:

- a) la percentuale regionale passa dal 40 al 50 % del contributo totale,
- b) i contributi unitari per tipologia di materiale sono stati adeguati verso l'alto.

Va inoltre tenuto conto che la base di calcolo costituita dalla quantità dei materiali estratta tende annualmente ad aumentare.

Le modalità di versamento sono inoltre più favorevoli alla Regione in quanto si prevede un versamento diretto a favore della stessa per la parte di propria competenza rispetto al riversamento da parte del comune.

Viene inoltre modificato il periodo di riferimento utilizzato per la determinazione delle quantità estratte. Sino ad ora veniva considerato il periodo tra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, mentre invece con la proposta corrente si fa riferimento all'anno solare precedente.

In prima applicazione tale situazione determina per l'esercizio 2004 una entrata regionale contenuta in quanto il primo periodo di riferimento per la determinazione delle quantità estratte per il pagamento del contributo va dal 1 luglio 2003 al 31 dicembre 2003. Gli effetti legati ai precedenti punti a) e b) e nell'ipotesi che la quantità estratta nell'arco dell'anno abbia un andamento costante nei vari mesi portano ad ipotizzare una entrata regionale pari a 425.000,00 euro

Permane comunque a regime uno sfasamento temporale tra l'accertamento (per cassa) nel bilancio regionale delle somme che attengono al contributo dovuto in base alle quantità estratte nell'esercizio precedente e il contributo dovuto per l'anno di riferimento (competenza): ovvero l'adeguamento degli importi provenienti dal contributo avviene con un ritardo di un anno.

In considerazione di quanto sopra, che richiede una valutazione prudentiale delle disponibilità di bilancio, e, in aggiunta, in base alle scelte che in conformità agli indirizzi politico-programmatici vengono effettuati annualmente dalla Regione tenuto conto delle necessità di assicurare sempre gradi di libertà alla gestione del bilancio, si ritiene che la determinazione dei finanziamenti consentiti dall'entrata regionale rappresentata dal contributo di cui sopra sia validamente affidata alla legge finanziaria regionale.

Assunti i dati di partenza utilizzati per la quantificazione del contributo a favore della Regione si ritiene valido il metodo adottato dalla Direzione proponente per la quantificazione dello stesso.

Il contributo complessivo per la Regione proveniente dall'applicazione a regime della presente legge e riferito all'esercizio 2004, ma oggetto di incasso per il bilancio regionale solamente nell'anno 2005 viene quantificato in circa 850.000,00 euro mentre il contributo incassato nel 2004 e riferito all'esercizio 2003 (sul quale determinano effetti solo i punti a e b sopra descritti) viene stimato in circa 425.000,00 euro.

I finanziamenti degli interventi previsti dalla presente legge trovano copertura nell'ambito delle risorse introitate dalla Regione a titolo di contributo.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTE DI REGOLAMENTO E RELAZIONI

**QUADRO FINANZIARIO****a regime (esercizio 2005)**Saldo da finanziare a  
pareggio:

€ 00,00

*Entrate**Spesa*

- mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate € 850.000,00

- utilizzo fondi speciali

€

- riduzione autorizzazioni di spesa

€

- a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio

€

- mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio

€

Totale € 850.000,00 € 0,00

**REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTE DI REGOLAMENTO E RELAZIONI*****VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:***

Non sono previste variazioni rilevanti attinenti l'esercizio in corso, se non la previsione di un apposito capitolo nella parte entrate del bilancio regionale da utilizzare per l'accertamento delle somme da introitare.

Nell'esercizio finanziario 2003 vengono utilizzate per le finalità della presente legge, le risorse presenti nell'UPB. 05.1.013 ammontanti a 608.000,00 euro.

***MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:***

	2003	2004	2005
Saldo da finanziare	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa corrente	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa in conto capitale	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00

***MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:***

La quantificazione degli interventi da finanziare per gli esercizi successivi a partire dal 2004 è effettuata con legge finanziaria.

***ANNOTAZIONI:***

Nel bilancio pluriennale 2003-2005 non sono state previste risorse per la legge regionale 2/2000 disponibili per gli esercizi 2004 e 2005 così come non sono state previste prudenzialmente entrate regionali per il contributo previsto dalla legge regionale 2/2000 (Va ricordata l'incertezza normativa rispetto al trasferimento di funzioni).

Servizio Bilancio e controllo di gestione

IL RESPONSABILE DELLA II SEZIONE

(Dr. Stefano Strona)

*[Signature]*

Perugia, il 15 LUG. 2003

Per copia conforme all'originale.



IL DIRIGENTE

*[Signature]*